



STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano

Commercialista - Revisore Contabile

Tributi – Lavoro - Società

Circolare informativa per la clientela

NUOVO REGIME FORFETARIO DEI MINIMI DECORRENZA 1.1.2016

In questa Circolare

Il regime forfettario agevolato, con le modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), presenta alcune novità rispetto a quello introdotto il 1° gennaio 2015, allora battezzato "nuovo regime forfettario" e che adesso viene ulteriormente rivisto.

Nuove attività

Per i contribuenti che iniziano una nuova attività sarà possibile applicare un'imposta sostitutiva, in luogo dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al **5%**, anziché del 15%, nonché dell'Iva e la relativa dichiarazione, durante i **primi cinque anni** di attività purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. nessuna attività professionale, artistica o di impresa deve essere stata svolta nei tre anni precedenti;
- b. l'attività non sia una mera prosecuzione di altra attività svolta come dipendente o lavoratore autonomo, se si rileva un'attività svolta in precedenza da altri soggetti, i ricavi del periodo di imposta precedente siano inferiori alle soglie di ingresso.

Ricordiamo che in caso di nuova attività la finanziaria 2015 prevedeva l'abbattimento di un terzo dell'imponibile limitatamente ai primi tre anni.

Da notare che il 5% di aliquota agevolata per le nuove attività spetterà (al massimo fino al 2019) anche a coloro che nel 2015 avevano optato per il "nuovo regime semplificato" con la normativa allora in vigore; lo prevede il comma 113 della legge di stabilità 2016 che in questo modo intende estendere l'aliquota del 5% anche ai contribuenti che hanno iniziato una nuova attività con il regime semplificato " introdotto nel 2015 ".

I soggetti forfetari minimi restano esclusi dagli studi di settore e dai parametri.

Soglie di reddito e imponibile

Sul fronte delle soglie per l'accesso e la permanenza nel regime semplificato si registra un'altra modifica.

La finanziaria 2016 ha praticamente **innalzato tutte le soglie di ricavo** stabilite nella precedente legge di stabilità per cui c'è da attendersi un aumento dei contribuenti che potranno avvalersi del regime semplificato.

Gli incrementi delle soglie di reddito sono di 15.000 euro per le attività **professionali**, scientifiche, tecniche ecc. per le quali a partire dal 2016 il tetto per poter usufruire del regime forfetario salirà a **30.000 euro**, e di 10.000 euro per le altre attività.

Rimane in vigore anche la precedente modalità di calcolo del reddito imponibile che, come prima, avverrà in maniera forfetaria, applicando ai ricavi una **percentuale** prestabilita che cambia in base all'attività svolta (codici ATECO).

Di seguito le nuove soglie di reddito aggiornate ed i coefficienti di redditività validi dall'1.1.2016:

Settore di Attività	Valore Soglia Ricavi	Coeff. di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 45.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 50.000,00	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	€ 40.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 30.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 25.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 25.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	€ 50.000,00	40%
Attività professionali	€ 30.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 30.000,00	67%

Agevolazioni

Restano invariate anche le altre agevolazioni, tra cui ricordiamo, l'esenzione dagli studi di settore così come gli altri requisiti generali validi per tutte le categorie.

L'art. 1, comma 54, citato - anch'esso oggetto di modifica - stabilisce i requisiti di ammissione al regime forfetario che si consistono nel **non avere**, nell'anno precedente:

- a) **conseguito ricavi** ovvero hanno percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella prima evidenziata che contraddistingue l'attività esercitata;
- b) **sostenuto spese** per un ammontare complessivamente **non superiore a 5.000 euro lordi** per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;
- c) **sostenuto un costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, di **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **superiore a 20.000 euro**.

Inoltre, le nuove norme hanno previsto che possono avvalersi della suddetta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime.

In questa ultima ipotesi, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di 1/3 del reddito imponibile: in pratica, per questi soggetti l'aliquota ridotta del 5% può essere fruita dal periodo d'imposta 2016 al periodo d'imposta 2019.

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del **valore della produzione netta**.

Un ultimo appunto va fatto in merito al **trattamento delle perdite**. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere **comutate in diminuzione** del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.

Il vecchio regime dei minimi

Un'altra novità è che, dal 1° gennaio 2016 va in pensione il vecchio regime dei minimi che non potrà più essere adottato dai contribuenti, ferma restando la possibilità di portarlo a compimento fino alla scadenza naturale e nel rispetto dei requisiti temporali (durata 5 anni e/o età inferiore a 35 anni).

Tale regime, già abrogato dalla finanziaria 2015, era stato successivamente prorogato per un altro anno.

Come applicare l'imposta sostitutiva

Come già detto, sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15% (**ridotta al 5%** per i **primi cinque anni di attività**).

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Per il versamento, si applicano le disposizioni in materia di IRPEF: pertanto, le scadenze sono le stesse previste per l'IRPEF dovuta in base al modello UNICO.

Nel modello F24

Si devono utilizzare i codici tributo (istituiti con la risoluzione 11 giugno 2015, n. 59/E):

- 1790 - Acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario - prima rata
- 1791 - Acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario - seconda rata o in unica soluzione
- 1792 - Saldo imposta sostitutiva sul regime forfetario

Esonero dalla ritenuta d'acconto

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, è opportuno che i contribuenti rilascino un'apposita dichiarazione con cui attestare che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Contributi INPS

Coloro che intendono aprire una partita IVA nel 2016 deve fare attenzione alle nuove regole sui **contributi previdenziali INPS**, gestione separate professionisti senza cassa o gestione artigiani e commercianti.

Vediamo coloro che intendono aprire una partita IVA per svolgere un'attività di servizi.

In linea generale, occorre subito sottolineare come le attività non soggette ad iscrizione alla **Camera di Commercio** siano soggette a due possibili gestioni previdenziali:

gestione separata INPS professionisti senza cassa, per coloro che non svolgono un'attività professionale non avendo l'obbligo o semplicemente non essendo iscritti ad alcun albo professionale; **cassa professionale** di riferimento, per coloro che svolgono un'attività professionale soggetta all'iscrizione ad un apposito albo.

Partita IVA 2016: aliquote INPS gestione separata professionisti senza cassa

Per i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA per svolgere attività di servizi professionali soggette a iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa occorre distinguere due situazioni:

- a. **soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici:**
- b. **soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione.**

I **soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici** saranno assoggettati all'aliquota del **27,72%** sul reddito fiscale dichiarato. Quest'ultimo, per chi ha deciso di aprire la partita IVA con il regime forfetario 2016 sarà determinato come segue:

Reddito fiscale = Fatturato X coefficiente di redditività (tabella pag. 2 della presente circolare)

I **soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione**, invece, saranno assoggettati all'aliquota INPS ridotta pari al **24%** sul reddito fiscale dichiarato e determinato come detto sopra.

Partita IVA, regime forfetario 2016: contributi INPS artigiani e commercianti

I contribuenti che, infine, decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2016, avendo l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, devono iscriversi alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Per tali contribuenti il **minimale contributivo è ridotto del 35%**, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.

Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.

In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfetario dovranno osservare le scadenze ordinarie **(16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio anno successivo)** per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).

Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello **UNICO 2017** Redditi 2016, se il reddito "forfetario" (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al "reddito minimale" ridotto del 35% e fissato dall'INPS per il 2016.

A fine anno il reddito forfetario potrà essere:

inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;

superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l'aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.

Lo studio Passarelli è a disposizione per eventuali chiarimenti.